

Originale

N. 41 del Registro Delibere

## Città di Novi Ligure

Alessandria

-----

### Verbale di deliberazione Giunta Com.le

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. MODIFICA TARIFFE MERCATI.**

L'anno 2024 addì 6 del mese di Marzo alle ore 16.20 , in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Sigg.:

MULIERE Rocchino	Sindaco	SI
TEDESCHI Simone	Vice Sindaco	SI
CARRATURO Carlotta	Assessore	SI
CASANOVA Gian Filippo	Assessore	SI
HASBANE Rachida	Assessore	SI
MORO Stefano	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale CABELLA Pier Giorgio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MULIERE Rocchino, nella sua qualità di Sindaco, e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

# CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

## Deliberazione di Giunta Comunale N. in data

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N. 111

---

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. MODIFICA TARIFFE MERCATI.

---

Riferisce l'assessore Carraturo.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali;
- l'art. 48 co. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.), il quale demanda alla Giunta l'adozione di ogni atto rientrante nelle funzioni degli organi di governo che non sia riservato al Consiglio, né ricada nelle competenze del Sindaco;
- l'art. 42 co. 2 lett. f) del medesimo decreto di cui sopra, il quale, nell'attribuire espressamente al Consiglio *"l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote"*, lascia intendere che sia prerogativa della Giunta, nella sua qualità di organo a competenza residuale, stabilire la misura delle tariffe applicabili;
- l'art. 1 co. da 816 a 847 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ha sostituito la tassa ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del Codice della Strada, nonché, più in generale, ogni altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e regolamento con il c.d. "Canone Unico patrimoniale";
- l'art. 151 co. 1 del T.U.E.L., il quale fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, con il quale è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;
- l'art. 53 co. 16 della L. 23 novembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27 co. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ivi comprese l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e le tariffe dei servizi pubblici locali, debba coincidere con la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13 co. 5-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, in forza del quale, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali debbono provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 1 co. 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale, nel disporre che gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio, precisa che tali deliberazioni, anche se

adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, esplichino efficacia già dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, laddove risulti rispettato il termine sopra indicato, dovendosi, in caso contrario, ritenere prorogate di anno in anno le tariffe ed aliquote vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 31/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 dell'ente;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla L. n. 160/2019, con deliberazione di Consiglio n. 6 del 18 gennaio 2021, il Comune di Novi Ligure ha provveduto all'adozione di un nuovo Regolamento che disciplinasse il neo istituito Canone Unico Patrimoniale, dando altresì atto che l'allegato 2, relativo alla definizione dei coefficienti e delle tariffe, sarebbe stato predisposto a seguito dell'approvazione da parte della Giunta;

DATO ATTO che tale adempimento è stato imposto dalla necessità di dare attuazione al dettato dell'art. 1 co. 821 della Legge sopra citata, il quale ultimo ha statuito che, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, fosse compito degli enti locali stabilire la disciplina di dettaglio dell'entrata, incluse eventuali riduzioni non contemplate dalla legge;

VISTA la propria deliberazione n. 7 del 26/01/2021, con la quale la Giunta, nel pieno rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla L. n. 160/2019, ha proceduto all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale e Mercatale;

PRESO ATTO, in particolare, che, relativamente al sopra indicato canone, l'art. 1 co. 817 della L. n. 160/2019 stabilisce che lo stesso sia disciplinato dagli enti in modo tale da assicurare un gettito pari a quello derivante dai canoni e tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare tale gettito attraverso la modifica delle tariffe;

CONSIDERATO che, con riferimento specifico al canone da applicare per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati ai mercati (c.d. "canone mercatale"), l'art. 1 co. 841 e 842 della Legge sopra citata prevede che nei Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti:

- la tariffa annua di base non debba eccedere la soglia di 40,00 € (co. 841);
- la tariffa giornaliera di base debba essere determinata nella misura massima di € 0,70 (co. 842), con l'ulteriore precisazione, contenuta al successivo co. 843, che la predetta tariffa debba essere applicata dagli enti frazionata per ore, sino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo di mercato ed alla superficie occupata;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dello stesso co. 843, è facoltà dell'ente impositore prevedere possibili riduzioni, anche fino all'azzeramento del canone, esenzioni od aumenti nella misura massima del 25%, fermo restando che, relativamente alle occupazioni nei mercati, i quali si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, debba essere comunque applicata una riduzione dal 30% al 40% del canone complessivamente determinato;

DATO ATTO che, alla stregua di quanto sopra, nella prospettiva di garantire un'invarianza di gettito tale da salvaguardare gli equilibri di bilancio, con propria deliberazione n. 7 del 2021 e con riguardo specifico al c.d. "canone mercatale", la Giunta ha ritenuto di determinare le tariffe applicabili nel Comune di Novi Ligure, secondo il prospetto riportato nell'allegato 1;

CONSIDERATO, tuttavia, che, nell'ottica di allinearsi alle tariffe già applicate nei principali Comuni limitrofi, oltre che di favorire il ripopolamento dei mercati cittadini, la cui

consistenza, negli ultimi anni, ha subito una drastica flessione, è intendimento della Giunta, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, procedere ad una modifica migliorativa delle tariffe vigenti, così come dettagliatamente esposto nell' allegato 2 al presente atto, onde farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 2/87 del 01/02/2024, avente ad oggetto: "Canone Unico Patrimoniale (ex imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni e Tosap). Ricognizione accertamenti ed impegni a seguito di rendicontazione esercizio 2023. Assunzione accertamenti ed impegni di spesa I trimestre 2024", con cui è stato dato atto di un accertamento complessivo in entrata di € 593.546,85, quale provento del canone unico per l'anno 2023;
- la comunicazione di I.C.A. S.p.A., conservata agli atti d'ufficio, che ha quantificato in € 93.973,00 l'importo del canone per i soli mercati settimanali su posto fisso atteso per il 2024, con una diminuzione di n. 24 ambulanti rispetto ai 111 del 2023;

RILEVATO che lo stanziamento iscritto al bilancio di previsione per l'anno 2024 ammonta ad € 515.000,00 ed è pertanto inferiore all'accertamento di € 593.546,85 per il 2023, sopra richiamato;

PRESO ATTO che, con la prevista riduzione delle tariffe applicabili ai mercati in misura del 33%, è stata stimata una flessione del gettito di € 31.011,19, calcolata su quello atteso per il 2024, in base al comunicato di I.C.A. S.p.A. sopra citato;

CONSIDERATO che, nonostante tale riduzione, il gettito atteso nel 2024, calcolato sulla base di quello accertato nel 2023 con la citata determinazione n. 2/87 del 01/02/2024, supera l'importo attualmente previsto a bilancio;

DATO ATTO che, al fine di controbilanciare la diminuzione di gettito attesa nel breve periodo, ossia nelle more che l'alleggerimento della pressione fiscale produca un aumento del numero di ambulanti interessati ad occupare le aree adibite a mercato, è obiettivo dell'Amministrazione potenziare l'attività di contrasto dell'evasione, e ciò attraverso l'effettuazione di controlli capillari e l'accelerazione dei tempi di recupero dei tributi impagati;

RILEVATO che, non avendo la predetta deliberazione natura tributaria, in quanto concernente un'entrata di carattere squisitamente patrimoniale, esula dal novero dei provvedimenti che, ai sensi dell'art. 13 co. 15, 15-bis e 15-ter del D.L. n. 201/2011 debbono essere trasmessi telematicamente, ai fini della pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

RITENUTO invece di mandare l'atto all'Ufficio competente, affinchè quest'ultimo provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sugli uffici e sui servizi;
- il Regolamento di contabilità;

VISTI altresì gli allegati pareri favorevoli esplicitati, ai sensi dell'art. 49 co. 1 del T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile da parte dei Responsabili dei servizi competenti;

CON voti unanimi;

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, la modifica delle tariffe del canone per i mercati, così come determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2021, secondo quanto riportato nell'allegato 2 al presente provvedimento.
3. Di dare atto che, per i motivi meglio esposti in premessa, il gettito del Canone Unico Patrimoniale atteso per l'anno 2024, con le modifiche determinate dal presente provvedimento, supera l'attuale stanziamento di bilancio, non configurando la necessità di una variazione compensativa.
4. Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio competente, affinché quest'ultimo ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, con voto unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/03/2024 al 29/03/2024.

Novi Ligure, 14/03/2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

## **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 25/03/2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**